



REGOLAMENTO COMUNALE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON AMBULANZA CON CONDUCENTE

TITOLO I^ **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 - Disciplina del servizio

1. Le presenti disposizioni disciplinano il servizio di noleggio di ambulanza con conducente, che costituisce servizio pubblico non di linea rientrante nel più generale servizio di noleggio con conducente, con lo scopo di soddisfare le esigenze di un'utenza specifica che ne avanza richiesta per finalità di trasporto/soccorso sanitario-assistenziale.
In ossequio a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.137/2009, costituisce oggetto della presente regolamentazione il servizio di trasporto esercitato a titolo oneroso dai soggetti autorizzati di cui al successivo art.2 , limitatamente ossia al solo caso in cui l'utilizzo dei veicoli in questione venga esercitato dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.
Diversamente, le autoambulanze, nonché i veicoli destinati al trasporto di plasma e di organi, possono essere immatricolati in conto proprio allorché il loro uso avvenga nell'esercizio di una attività senza scopo di lucro per finalità assistenziali e volontaristiche e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo nè da parte dei trasportati nè da parte del soggetto, pubblico e privato nel cui interesse l'attività medesima venga assicurata.
2. Il servizio, come sopra individuato, è disciplinato dal presente regolamento e, per tutto quanto non previsto, dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art.54 comma 1, lett.g e art.203 comma 2, lett.m del relativo Regolamento d'esecuzione), nelle more dell'emanazione da parte della Regione Siciliana della legge organica di disciplina della materia.
3. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con autoambulanze, rimanendo consentito, solamente, il cumulo di autorizzazioni al noleggio con conducente di autovetture e di conducente di autoambulanze.

TITOLO II^ **AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Art.2 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente di ambulanze è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persone fisiche e giuridiche appartenenti a paesi dell'Unione europea, quali titolari di impresa artigiana individuale, ovvero associati in cooperativa di produzione e/o lavoro o associati a consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti :
 - a) iscrizione nel Ruolo dei conducenti, per la categoria di appartenenza, presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Agrigento, di cui all'art.3/bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n.29 ;
 - b) proprietà o disponibilità in leasing (o altra forma equivalente) di veicoli idonei al servizio, così come previsto dal Codice della Strada ;
 - c) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca e/o decadenza di precedente licenza per il servizio di noleggio con conducente di autoambulanze, anche da parte di altri Comuni ;
 - d) avere la disponibilità di una idonea rimessa per la sosta dei mezzi utilizzati ;
 - e) essere in possesso del valido titolo abilitativo alla guida del mezzo rilasciato dalle competenti autorità ;



- f) essere fisicamente idonei alle mansioni da ricoprire ;
 - g) avere un'età non superiore ai 65 (sessantacinque) anni.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione occorre, altresì, essere in possesso dei prescritti requisiti morali da attestarsi previa presentazione di autocertificazione, redatta ai sensi e secondo le modalità dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, nella quale si dichiara di :
- non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne definitive ed irrevocabili alla reclusione in misura superiore, complessivamente, a due anni per delitti non colposi o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ;
 - non risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423, e succ. mod. ed int.;
 - non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ;
 - non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, e succ. mod. ed int.) ;
 - non aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o sostanze stupefacenti e/o psicotrope).
4. Il soggetto autorizzato deve costituire idonea assicurazione a copertura della responsabilità civile che possa discendere dall'effettuazione del servizio autorizzato nei confronti di terzi, sia passeggeri trasportati che estranei, oltreché a copertura di eventuali danni che venissero arrecati alle infrastrutture stradali, di qualsivoglia genere considerati, nel corso dell'esecuzione del servizio.

Art.3 - Requisiti delle autoambulanze

1. Le autoambulanze devono essere collaudate dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti regole del Codice della Strada, e devono ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente in relazione alle dotazioni e caratteristiche strutturali prescritte per gli autoveicoli adibiti al servizio in questione.
2. I mezzi autorizzati devono esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" e devono essere dotate di un adesivo posteriore recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione con i colori e le misure individuati dal vigente Codice della Strada.
3. L'eventuale apposizione di scritte e/o insegne pubblicitarie sulle autoambulanze deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo Codice della Strada, nonché in ossequio con le pertinenti disposizioni comunali in materia.

Art.4 - Determinazione del numero di autorizzazioni

Nelle more dell'emanazione da parte della Regione siciliana della legge organica di disciplina del settore, non si applica alcun contingentamento numerico per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di cui al presente provvedimento.

Art.5 - Assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di autoambulanza sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale ai soggetti di cui all'art.2, previa presentazione di relativa istanza redatta in conformità al Modello allegato.

Art.6 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato, salva diversa cadenza temporale che dovesse essere prevista dall'emananda normativa regionale, e devono essere sottoposte a vidimazione annuale.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare la richiesta di vidimazione almeno un mese prima della scadenza di cui al comma precedente. L'Ufficio preposto del Comando di P.M. vi procede in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per il rilascio.
3. La mancata vidimazione equivale ad interruzione ingiustificata del servizio.
4. In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio



- entro 90 (novanta) giorni. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia impossibilitato ad iniziare il servizio nel termine così previsto, potrà ottenere proroga fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.
5. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro 2 (due) giorni all'Ufficio comunale competente. La mancata comunicazione è da intendersi come un'interruzione ingiustificata di servizio.

Art.7 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autoambulanze può essere trasferita su richiesta del titolare, a persona fisica dallo stesso designata, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti per il rilascio, trovandosi il titolare in una delle seguenti condizioni:
 - a. titolarità dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni ;
ovvero :
 - b. raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età (anche prima della titolarità da almeno 5 anni); ovvero :
 - c. sopravvenuta inabilità o inidoneità permanenti al servizio per malattia e/o infortunio.
2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.
3. Tale richiesta viene sottoscritta dal titolare con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e deve essere corredata da copia autentica dell'atto (notarile o atto equivalente) di cessione. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante, sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di cui all'art.2.
4. L'inabilità o l'inidoneità permanenti al servizio per malattia e/o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.P. di appartenenza, trasmesso entro 30 (trenta) giorni dal rilascio all'Ufficio Comunale competente.
5. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione viene richiesto entro 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del certificato dell'A.S.P. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui ai precedenti comma.
6. Nei casi di cui al comma 1, lett.c), sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente e fino alla data dell'atto di cessione, il titolare può esercitare l'attività avvalendosi di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
7. Al trasferente, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data del trasferimento, non può essere assegnata altra autorizzazione.

Art.8 -Trasferibilità delle autorizzazioni per causa di morte

1. In caso di morte del titolare, le autorizzazioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare che comprende i parenti di I° grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi, qualora questi, alla data della successione, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, ovvero possono essere trasferite, entro il termine di 2 (due) anni dal decesso ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati. Nell'eventualità in cui gli eredi del *de cuius* siano minori, ogni determinazione dovrà essere uniformata alle pertinenti decisioni del Giudice Tutelare
2. Per il trasferimento dell'autorizzazione ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro 3 (tre) mesi dalla data della successione, di una richiesta all'Amministrazione da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla rinuncia da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.
3. Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione, entro 2 (due) anni dalla data del decesso, di una richiesta all'Amministrazione, da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativi alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità dell'autorizzazione al soggetto designato, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal



soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto.

TITOLO III[^] **ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Art.9 - Collaborazione familiare e personale dipendente

1. I titolari di autorizzazioni possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art.230-bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.2 del presente regolamento.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma precedente si intendono come familiari : il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
3. L'impiego di personale dipendente deve essere comunicato all'Ufficio che rilascia la licenza entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio, corredando tale comunicazione con dichiarazione di atto notorio, reso ai sensi del D.P.R. n.445/2000, circa il rispetto delle disposizioni in vigore in materia previdenziale e assicurativa, nonché per ciò che attiene al rispetto degli obblighi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.9 aprile 2008, n.81).

Art.10 - Revisione e sostituzione delle autoambulanze

1. La revisione delle autoambulanze, abbinate alle relative autorizzazioni di noleggio con conducente, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Strada, ad esclusivo carico del titolare delle autorizzazioni.
2. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente può sostituire la autoambulanza in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, richiedendo al competente ufficio comunale un preventivo nulla-osta, da presentare all'Ufficio della Motorizzazione Civile che provvede al rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed il contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da sostituire.
3. Il nulla-osta precedente ha validità bimestrale, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non faccia seguire, entro due mesi dal rilascio, la relativa richiesta all'Ufficio della Motorizzazione Civile.
4. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il Comando di Polizia Municipale effettua sulla relativa autorizzazione, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi al veicolo previsti dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dal presente regolamento.

Art.11 - Tariffe/costi del servizio

1. La determinazione delle tariffe per la fruizione del servizio rimane nella libera discrezionalità del soggetto autorizzato.
2. Il provvedimento tariffario così determinato deve essere portato a conoscenza, in maniera chiara ed inequivocabile, dei fruitori del servizio ; a tal fine, detto provvedimento deve essere bene esposto nel luogo ove ha inizio il servizio oltretchè all'interno dell'autoambulanza.
3. Al contempo, le tariffe applicate devono essere portate a conoscenza del Comando autorizzante prima dell'inizio del servizio, così come tutte le eventuali variazioni che avessero ad apportarsi nel periodo di vigenza dell'autorizzazione.

Art.12 - Trasporto disabili

1. Il conducente ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto di eventuali supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili è effettuato gratuitamente.

Art.13 - Obblighi del conducente

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di :

1. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità ;
2. essere ordinato e curato nella persona ;
3. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della



- normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art.593 del Codice Penale ;
4. comunicare entro 30 (trenta) giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche nonché le modifiche ai dati identificativi o funzionali del veicolo ;
 5. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo autorizzato ;
 6. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente ;
 7. consegnare al competente Ufficio comunale, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo ;
 8. rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio ;
- Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.

Art.14 - Atti vietati al conducente

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato :

- a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio ;
- b. portare animali in vettura ;
- c. interrompere il servizio di propria iniziativa ;
- d. richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo concordato o rispetto alle eventuali tariffe fisse stabilite dall'apposito organo competente ;
- e. rifiutare il trasporto dell'eventuale bagaglio necessario alle esigenze del trasportato ;
- f. rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap ;
- g. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio ;
- h. effettuare il trasporto di oggetti o merci ;
- i. sostare in aree di stazionamento destinate ai cc.dd."veicoli pubblici di piazza" (taxi e autovetture in noleggio con conducente) ;
- j. transitare nelle eventuali corsie preferenziali ;
- k. consentire la conduzione del veicolo, per servizio, a persone non autorizzate ;
- l. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti consentiti.

Art.15 - Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è fatto divieto di :

1. insudiciare o deteriorare il veicolo ;
2. gettare oggetti dal veicolo ;
3. portare animali domestici al seguito ;
4. portare merci o altro materiale al seguito, diverso dal bagaglio, senza il consenso del conducente.

Art.16 - Aree di sosta

1. Con proprio provvedimento l'Amministrazione comunale può determinare i luoghi della città dove i veicoli possono attendere eventuali chiamate per il servizio richiesto, dando inizio/termine al servizio. Tali aree così individuate sono equiparabili, a tutti gli effetti, ad aree di rimessaggio.
2. Le aree di sosta sul territorio cittadino sono delimitate/individuate dalla segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada che si rendesse necessaria in relazione al servizio, e che deve essere apposta/realizzata dal soggetto autorizzato a sue cure e spese. E' sua facoltà posizionare nei luoghi di partenza/arrivo delle corse l'ulteriore eventuale segnaletica riportante gli orari, le modalità di effettuazione del servizio, e quant'altro si reputasse necessario per il buon andamento dello stesso. L'apposizione di scritte e/o insegne pubblicitarie nei luoghi medesimi e su eventuali depliant messi a disposizione della clientela deve rispettare le pertinenti disposizioni comunali in materia.

TITOLO IV^ **VIGILANZA E SANZIONI**

Art.17 - Addetti alla vigilanza

1. Al personale della Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme



- contenute nel presente regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti a corpi di Polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art.18 - Sanzioni amministrative accessorie

1. Per le infrazioni delle prescrizioni di cui al presente provvedimento il Comando Polizia Municipale dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti accessori :
 - ✓ Diffida
 - ✓ Sospensione dell'autorizzazione
 - ✓ Decadenza dell'autorizzazione
 - ✓ Revoca dell'autorizzazione
2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Comando Polizia Municipale, corredato di tutti i documenti e degli atti necessari alla valutazione.
3. Tutti i provvedimenti di cui agli articoli seguenti devono essere preceduti dalla formale contestazione dell'infrazione commessa al soggetto autorizzato il quale può far pervenire, entro i successivi gg.10 (dieci) dalla data della contestazione, ogni controdeduzione ritenesse utile e chiedere altresì di essere sentito in merito al procedimento avviato.

Art.19 - Diffida

Il provvedimento di diffida nei confronti del titolare consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio e viene emesso nei casi di lieve violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti commi 13 e 14.

Art.20 - Sospensione

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, che non può essere superiore a 30 (trenta) giorni, è disposto:

1. nel caso in cui sia stata commessa la stessa violazione passibile di provvedimento di diffida per tre volte, negli ultimi cinque anni ;
2. nel caso in cui ci si avvale di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali ;
3. nei casi previsti dall'art.727 del c.p.

Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare provvede a far annotare sulla propria autorizzazione il periodo di sospensione come stabilito.

Art.21 - Decadenza

Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione è disposto :

- a. nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art.2 ;
- b. nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'art.8 ;
- c. per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'art. 20 ;
- d. per interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di 12 (dodici) mesi consecutivi.

Art.22 - Revoca

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è disposto :

1. nel caso in cui il titolare si avvale reiteratamente di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino i contributi assicurativi e/o previdenziali, per la cui violazione sia già stata comminata la sospensione di cui all'art.20 ;
2. nel caso in cui si utilizzi uno dei veicoli o delle autorizzazioni per compiere o favorire attività illegali
3. nei casi di interdizione dall'esercizio dell'attività previsti dall'art. 727 del c.p.;
4. nei casi di ritiro dell'autorizzazione previsti dall'art.226 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ;
5. nel caso in cui incorra nel terzo provvedimento di sospensione nel corso del triennio.



Art.23 - Rinuncia

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione presenta istanza al competente ufficio comunale.

Art.24 - Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione.

Art.25 – Servizi richiesti dall'Amministrazione e dalla Forza pubblica


1. I soggetti a cui verranno rilasciate le licenze per attività di noleggio ambulanza sono obbligati a svolgere il servizio su disposizione del Comune gratuitamente in caso di calamità naturali e per i giorni strettamente necessari, nel caso in cui le ambulanze in servizio presso il Servizio Sanitario nazionale – SSN, ed altri mezzi analoghi, non fossero sufficienti. Inoltre, i soggetti autorizzati, su richiesta del Comune, dovranno svolgere **un numero massimo di due servizi in occasione di grandi eventi** e un numero massimo di 4 (quattro) corse annuali per trasporto di infermi nel territorio comunale a favore di soggetti che abbiano un ISEE **non superiore all'importo previsto dall'art. 8 del "Regolamento per l'attuazione di un piano di interventi di contrasto allo svantaggio economico"**, cui si fa rinvio anche per le modalità di calcolo.
2. E' fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni di cui al presente provvedimento di effettuare tutte le prestazioni di trasporto che venissero richieste da personale della Forza pubblica (Ufficiali ed Agenti di Polizia, di Pubblica Sicurezza, ecc.), in occasioni in cui avesse a manifestarsi tale esigenza, compatibilmente comunque con il regolare andamento del servizio assicurato.

Art.26 – Norme finali

1. Il responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla circolazione nel territorio di Sciacca di autoambulanze di cui al presente Regolamento è il Dirigente/Comandante del 7^ Settore/Polizia Municipale del Comune di Sciacca.
2. Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 garantisce che il trattamento dei dati forniti si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del cittadino, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati forniti, i quali saranno trattati - con supporti cartacei e/o informatici - esclusivamente con riferimento al procedimento cui afferiscono. Il trattamento dei dati che il Comune di Sciacca intende effettuare sarà, conseguentemente, improntato alla liceità e alla correttezza.



ALLEGATO – Modello di domanda



Marca da bollo

Il sottoscritto _____, nato a _____ (prov. _____) il _____ e residente a _____ nella via/Piazza _____ in qualità di legale rappresentante /procuratore (altro) della impresa _____ avente sede in _____ (prov. _____) via/piazza _____ n. _____ tel. _____ fax _____ codice fiscale/p. IVA _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto persone con conducente con autoambulanza, da effettuarsi con il seguente mezzo : _____

A tal fine,

DICHIARA

1. di avere preso visione del “Regolamento sul servizio di trasporto persone con autoambulanza con conducente”, approvato dal Consiglio Comunale di Sciacca con Deliberazione n. ____ del _____ ;
2. di essere in possesso dei seguenti requisiti :
 - a) iscrizione nel Ruolo dei conducenti, per la categoria di appartenenza, presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Agrigento, di cui all'art.3/bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n.29 ;
 - b) proprietà o disponibilità in leasing (o altra forma equivalente) di veicoli idonei al servizio, così come previsto dal Codice della Strada ;
 - c) non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca e/o decadenza di precedente licenza per il servizio di noleggio con conducente di autoambulanze, anche da parte di altri Comuni ;
 - d) avere la disponibilità di una idonea rimessa per la sosta dei mezzi utilizzati ;
 - e) essere in possesso del valido titolo abilitativo alla guida del mezzo rilasciato dalle competenti autorità ;
 - f) essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire ;
 - g) avere un'età non superiore ai 65 (sessantacinque) anni.
3. di essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti morali :



- non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne definitive ed irrevocabili alla reclusione in misura superiore, complessivamente, a due anni per delitti non colposi o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ;
- non risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423, e succ. mod. ed int.;
- non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ;
- non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, e succ. mod. ed int.) ;
- non aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o sostanze stupefacenti e/o psicotrope).

Con osservanza

_____, li _____

N.B. : Alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia, ancorché non autenticata ma in corso di validità, di un documento di identità.

